

Progetto Rif. PA 2008-170/FC approvato dall'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena
con determina Dirigenziale n.54895/136 del 27/05/2008 Ob. 2 Asse II

FAQ

✓ COME AVVIENE LA PRIMA ASSUNZIONE DEI LAVORATORI STRANIERI IN ITALIA?

Il datore di lavoro che intende assumere lavoratori non comunitari residenti all'estero deve **presentare domanda di nulla osta allo Sportello Unico per l'Immigrazione** della provincia di residenza o di quella in cui ha sede legale l'impresa o di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa, nell'ambito delle quote previste dall'apposito "**decreto-flussi**", che stabilisce il numero massimo di cittadini stranieri non comunitari ammessi annualmente a lavorare sul territorio nazionale.

✓ COME SI PRESENTA LA DOMANDA DI LAVORO PER UN CITTADINO EXTRACEE NON IN ITALIA?

Nel caso in cui il datore di lavoro conosca già **il lavoratore da assumere**, deve presentare allo Sportello Unico:

- La richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
- documentazione che certifichi l'esistenza di idonea sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, secondo le regole previste dalle leggi di ciascuna regione;
- proposta di contratto di soggiorno contenente, oltre agli elementi essenziali dell'accordo, l'impegno, del datore di lavoro, al pagamento del viaggio di ritorno del cittadino straniero nel Paese di provenienza;
- la dichiarazione di impegno a comunicare allo Sportello Unico le variazioni concernenti il rapporto di lavoro (cessazione del rapporto, cambio sede, ecc.).

Se non si conosce direttamente il lavoratore si può richiedere, presentando la documentazione sopra indicata, il nulla osta al lavoro per una o più persone iscritte nelle apposite **liste costituite presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in quei Paesi che hanno sottoscritto con l'Italia specifici accordi bilaterali in materia.**

Queste liste, distinte per Paesi di origine, contengono un elenco di nominativi con le generalità complete, la qualifica professionale, il grado di conoscenza della lingua italiana, il tipo di rapporto di lavoro preferito (stagionale, a tempo determinato o indeterminato), nonché l'indicazione del programma formativo svolto e del rispettivo settore di impiego di destinazione.

Progetto Rif. PA 2008-170/FC approvato dall'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena
con determina Dirigenziale n.54895/136 del 27/05/2008 Ob. 2 Asse II

✓ **QUAL È LA DURATA DEL NULLA OSTA PER LAVORO SUBORDINATO?**

Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità pari a **6 mesi** dalla data del rilascio, durante i quali il lavoratore deve fare ingresso in Italia, presentarsi allo Sportello e stipulare il contratto.

✓ **CHE COSA DEVE FARE IL LAVORATORE OTTENUTO IL NULLA OSTA?**

Il lavoratore straniero, ricevuto il nulla osta, dal datore di lavoro, deve richiedere un appuntamento con l'autorità consolare presso il proprio Paese di origine. Quest'ultima, alla quale nel contempo è stata trasmessa per via telematica la documentazione comprensiva del relativo nulla osta, comunica al cittadino straniero la proposta di contratto e rilascia il **visto d'ingresso** entro **30 giorni**, dandone comunicazione al Ministero dell'Interno, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, all'INPS ed all'INAIL.

Con il visto il lavoratore potrà entrare in Italia.

✓ **ENTRO QUANTO TEMPO SI DEVE RICHIEDERE IL PERMESSO DI SOGGIORNO DALL'ENTRATA IN ITALIA?**

Entro otto giorni dall'ingresso nel territorio dello stato c/o lo Sportello Unico della Provincia di riferimento;

✓ **QUALI SONO LE ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO LO SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE?**

Una volta presentatosi il lavoratore, lo Sportello:

- verifica il visto rilasciato dall'autorità consolare e i dati anagrafici del lavoratore;
- consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale;
- provvede a far sottoscrivere al lavoratore straniero il contratto di soggiorno;
- consegna il modulo di richiesta di permesso di soggiorno e ne inoltra i dati alla Questura competente.

✓ **COME AVVIENE IL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO?**

Dopo il passaggio allo Sportello Unico, il lavoratore deve poi recarsi presso un Ufficio Postale dove dovrà spedire il modulo ritirato allo Sportello Unico con l'apposita busta. L'Ufficio Postale rilascia una ricevuta recante due codici identificativi personali (user id e password) tramite i quali lo stesso potrà conoscere, collegandosi a www.portaleimmigrazione.it, per verificare lo stato della pratica, se mancano

Progetto Rif. PA 2008-170/FC approvato dall'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena
con determina Dirigenziale n.54895/136 del 27/05/2008 Ob. 2 Asse II

documenti e la data di convocazione c/o la questura.

La Questura comunicherà all'indirizzo e all'utenza telefonica mobile indicati nella domanda la data della convocazione presso i propri uffici per procedere ai rilievi foto-dattiloscopici e successivamente procederà ad una ulteriore comunicazione per la **consegna del permesso di soggiorno**.

✓ **CON IL CEDOLINO POSTALE È POSSIBILE LAVORARE?**

Il lavoratore che entra in Italia a seguito di "chiamata nominativa" da parte di un datore di lavoro, può iniziare a lavorare appena si trova in possesso del cedolino postale, alle dipendenze dello stesso datore di lavoro che lo ha "chiamato"; chi è in fase rinnovo di permesso (che permetta di lavorare), carta ecc, può con il cedolino postale lavorare

✓ **QUALI SONO I TEMPI PER RICHIEDERE IL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO?**

A partire da 60 giorni prima dalla scadenza del proprio documento, la persona può richiedere il rinnovo. I tempi di attesa per ottenere il documento sono di 45 giorni.

✓ **CHI HA UN DECRETO DI ESPULSIONE PUO' ESSERE RICHiesto DA UN DATORE DI LAVORO NELL'AMBITO DEI DECRETI FLUSSI?**

Lo straniero extracomunitario richiesto deve essere in regola con le leggi italiane. Il destinatario di un decreto di espulsione non può fare rientro in Italia per i successivi 10 anni, salvo che l'interessato non abbia ottenuto la speciale autorizzazione all'ingresso da parte del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 13 comma 13 del testo unico immigrazione

✓ **IL LIMITE DI 5 DOMANDE DI ASSUNZIONE PER DATORE DI LAVORO SI RIFERISCE A OGNI TIPOLOGIA DI CONTRATTO (AD ESEMPIO 5 BADANTI E NON DOMESTICI) OPPURE È UN TETTO MASSIMO COMPLESSIVO?**

Il numero di 5 assunzioni per ogni datore di lavoro, costituisce il tetto massimo, ma prescinde dalla tipologia di lavoro (esempio una badante, un domestico, un giardiniere etc.)

Progetto Rif. PA 2008-170/FC approvato dall'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena
con determina Dirigenziale n.54895/136 del 27/05/2008 Ob. 2 Asse II

✓ **COME AVVIENE LA CONVERSIONE DEL PERMESSO DA MOTIVI DI STUDIO A LAVORO?**

In generale non è consentito trasformare liberamente un permesso di soggiorno per studio in lavoro, ma occorre attendere il decreto dei flussi che apre le quote di ingresso anche per coloro che intendono convertire. L'unica eccezione a questo principio è che si sia conseguita la laurea o una specializzazione post laurea. In quest'ultimo caso, il regolamento attuativo del testo unico sull'immigrazione consente di chiedere, fuori dai limiti numerici previsti annualmente dal ministero, una quota per lavorare e trasformare il proprio permesso.

✓ **CHE COS'È, E QUANDO SI DEVE FARE IL CONTRATTO DI SOGGIORNO?**

Il Contratto di Soggiorno è un documento stipulato tra il datore di lavoro e un lavoratore extracomunitario. Deve essere fatto a chi ha un Permesso di Soggiorno per lavoro subordinato, mentre per i cittadini comunitari, chi è in possesso di permesso CE, permesso per motivi familiari o diversi da motivi di lavoro non deve farlo. I dati del Contratto di Soggiorno devono sempre essere aggiornati, per cui tutte le volte che si cambia lavoro si deve fare un nuovo contratto

Chiedi al datore di lavoro di compilare il modulo per il contratto di soggiorno:

- **Modello Q** - Contratto di soggiorno da stipulare da parte dello straniero con un datore di lavoro che si sostituisce o si aggiunge al precedente.

Il datore di lavoro deve spedire il modulo per raccomandata con ricevuta di ritorno entro 5 giorni dall'assunzione a: **Sportello Unico Immigrazione – Prefettura, Piazza Ordellaffi 2, 47100 Forlì (FC).**

Il datore di lavoro può chiederti un certificato di idoneità igienico-sanitaria (AUSL).

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL CONTRATTO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO CONCLUSO DIRETTAMENTE TRA LE PARTI PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORE IN POSSESSO DI PERMESSO DI SOGGIORNO, IN CORSO DI VALIDITA', CHE ABILITI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI LAVORO SUBORDINATO (ALLEGATO MOD. Q)

N.B. NELLA COMPILAZIONE DEI RIQUADRI CONTENENTI I DATI ANAGRAFICI, SI PREGA DI TRASCRIVERE FEDELMENTE, IN CARATTERI LATINI, I DATI RIPORTATI SUL PASSAPORTO O ALTRO DOCUMENTO DI IDENTITA'

- 1) La richiesta può essere presentata allo Sportello Unico scegliendo, in alternativa, tra quello della:

Progetto Rif. PA 2008-170/FC approvato dall'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena
con determina Dirigenziale n.54895/136 del 27/05/2008 Ob. 2 Asse II

- a) provincia di residenza del datore di lavoro;
 - b) provincia della sede legale dell'impresa;
 - c) provincia ove avrà luogo la prestazione lavorativa.
- 2) Datore di lavoro:** Sezione I - barrare la casella corrispondente a seconda che si tratti di persona fisica ovvero di società o ente; se persona fisica, indicare negli appositi spazi la denominazione della ditta eventualmente utilizzata e la sede di esercizio dell'attività; se società o ente, indicare la rispettiva denominazione sociale e la sede legale.

Sezione II – riportare i dati personali del datore di lavoro persona fisica o del legale rappresentante della società od ente; in quest'ultimo caso, specificare il codice fiscale del rappresentante legale.

La richiesta può essere inoltrata da un datore di lavoro italiano (o comunitario), ovvero da un datore di lavoro straniero regolarmente soggiornante in Italia.

3) Inserire nell'apposita casella i seguenti codici:

- L** per stato libero
- C** per coniugato/a
- V** per vedovo/a
- D** per divorziato/a
- S** per separato/a.

4) Inserire nell'apposita casella i seguenti codici:

- M** per maschio
- F** per femmina.

5) Riportare il codice che figura nell'allegata tabella.

6) Nel caso di Ditta, Società od Ente indicare l'indirizzo della sede legale dell'azienda.

7) Barrare la casella riferita alla cittadinanza italiana oppure quella riferita ad altra cittadinanza e compilare il relativo spazio.

8) I documenti di identità equivalenti al passaporto possono essere:

- 1. documento di viaggio per apolidi
- 2. documento di viaggio per rifugiati



Unione europea
Fondo sociale europeo
Investiamo nel vostro futuro



Progetto Rif. PA 2008-170/FC approvato dall'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena
con determina Dirigenziale n.54895/136 del 27/05/2008 Ob. 2 Asse II

3. titolo di viaggio per stranieri (impossibilitati a ricevere un valido documento di viaggio dall'Autorità del paese di cui sono cittadini)
 4. lasciapassare delle Nazioni Unite
 5. documento individuale rilasciato da un Quartier Generale della NATO al personale militare di una forza della NATO
 6. libretto di navigazione, rilasciato ai marittimi per l'esercizio della loro attività professionale
 7. documento di navigazione aerea
 8. carta d'identità valida per l'espatrio per i cittadini di uno Stato dell'Unione Europea
 9. carta d'identità ed altri documenti dei cittadini degli Stati aderenti all'"Accordo Europeo sull'abolizione del passaporto" (firmato a Parigi il 13.12.1957)
- 9)** L'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e, comunque, non può essere inferiore ai 15 anni compiuti, ai sensi dell'art.3 della legge 17.10.1967, n.977 modificata dall'art.5 del Dlgs 4.8.99 n.345. Al riguardo si precisa che, per assolvimento dell'obbligo si intende la frequenza scolastica di almeno 8 anni, in virtù dell'abrogazione della legge n. 9/99 operata dall'art.7 della legge n.53/2003. Tale circostanza deve essere comprovata da idonea documentazione rilasciata da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto paritario secondo la legislazione vigente nel Paese di provenienza dello straniero, debitamente vistata, previa verifica della legittimazione dell'organo straniero che ha rilasciato il predetto documento, da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
- 10)** Indicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato e il corrispondente codice, avvalendosi dell'apposita tabella consultabile nel sito internet www.welfare.gov.it.
- 11)** Indicare il livello e la categoria di inquadramento, secondo il contratto di lavoro applicato e le mansioni effettivamente svolte.
- 12)** Indicare la mansione cui sarà adibito il lavoratore, individuata tra quelle contenute nell'elenco corrispondente al livello e categoria di inquadramento contrattuale.
- 13)** Si applica in tutti i casi nei quali l'assunzione è diretta a sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro (come, ad esempio, nell'ipotesi di maternità, servizio militare, infortunio, malattia, ferie, aspettativa, carica elettiva, etc).



Progetto Rif. PA 2008-170/FC approvato dall'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena
con determina Dirigenziale n.54895/136 del 27/05/2008 Ob. 2 Asse II

- 14) Se tempo pieno, apporre la sigla TP, altrimenti specificare il numero delle ore.
- 15) E' il caso in cui il rapporto di lavoro si svolge in località diversa da quella di residenza del datore di lavoro. La circostanza può ricorrere anche nel caso in cui l'utilizzatore della prestazione di lavoro sia un congiunto (figlio/genitore/fratello, ecc.) del datore di lavoro.

L'indicazione della località di impiego del lavoratore è, inoltre, necessaria ai fini dell'individuazione dello Sportello Unico provinciale competente al rilascio del nulla osta.

✓ **INGRESSO PER LAVORO AUTONOMO: COME FUNZIONA?**

L'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo è soggetto alla disciplina dei flussi di ingresso secondo un contingente stabilito dal governo ai sensi dell'art. 21 del d. lgs. 286/98. Un cittadino extracomunitario che intende, quindi, esercitare un'attività non occasionale di lavoro autonomo, industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero che intenda costituire una società di capitali o di persone o accedere a cariche societarie, deve innanzitutto attendere l'emanazione **del decreto flussi** per presentare la richiesta del **visto di ingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel paese di residenza**.

I requisiti

Il cittadino straniero che intenda svolgere in Italia un'attività di tipo autonomo/imprenditoriale deve, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 286/98:

- **disporre delle risorse adeguate** per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere in Italia e essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività (es. iscrizione albi, registri, ecc.);
- **disporre di una idonea sistemazione alloggiativa;**
- **disporre di un reddito annuo**, proveniente da fonti lecite, di un importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

La procedura

Il cittadino extracomunitario deve seguire una procedura dettagliata per l'ottenimento del Nulla Osta dalla Questura, presupposto essenziale per la richiesta del Visto di ingresso per lavoro autonomo. Nel caso si trovi già in Italia per altre ragioni (es. turismo o affari) può personalmente presentare le richieste ai diversi uffici, altrimenti potrà seguire tutta la procedura un procuratore munito di apposita delega.

- 1) Richiesta della **dichiarazione che non sussistano motivi ostativi al rilascio del titolo**

Progetto Rif. PA 2008-170/FC approvato dall'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena
con determina Dirigenziale n.54895/136 del 27/05/2008 Ob. 2 Asse II

abilitativo o autorizzatorio. Nel caso in cui si intende svolgere una delle attività per le quale sono richieste delle autorizzazioni, licenze o l'iscrizione ad appositi registri o albi, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia ed ogni altro tipo di adempimento amministrativo l'autorità amministrativa competente al rilascio di tale dichiarazione, che può essere richiesta anche tramite un procuratore munito di apposita delega, è:

- il Ministero di Grazia e Giustizia per le seguenti attività professionali: agenti di cambio, agronomi e dottori forestali, agrotecnici, architetti, assistenti sociali, attuari, avvocati, biologi, chimici, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, geologi, geometri, giornalisti, ingegneri, psicologi, ragionieri e periti commerciali, revisori contabili, tecnologi alimentari, periti agrari, periti industriali. Requisito fondamentale per il rilascio di detta dichiarazione sarà il riconoscimento del titolo professionale;
- la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) (competente anche per le attività soggette ad iscrizione in albi, registri o elenchi che vengono tenuti dalla stessa) per le cosiddette attività libere, per le quali non è prevista l'iscrizione ad albi o titoli autorizzatori;
- il Ministero della Salute per le professioni sanitarie.

1a) Richiesta dell'attestazione dei parametri finanziari di riferimento: attestazione della Camera di Commercio competente per territorio dei parametri riguardanti la disponibilità delle risorse occorrenti per l'esercizio dell'attività che si vuole intraprendere. Tale attestazione non è altro che una dichiarazione che riporta quali e quante risorse finanziarie occorre possedere per l'esercizio di una determinata attività autonoma o imprenditoriale. Questa dichiarazione è rilasciata:

- dal competente Ordine Professionale nel caso di attività che richiedono il rilascio di un titolo abilitativo o autorizzatorio.
- dalla Camera di Commercio (CCIAA) del luogo in cui l'attività verrà svolta, nel caso in cui si tratti di un'attività che non richieda il rilascio di un titolo abilitativo o autorizzatorio.

La Camera di Commercio non è tenuta a verificare l'effettiva disponibilità delle risorse economiche e non è tenuta al rilascio dell'attestazione dei parametri finanziari nei seguenti casi:

- nel caso di possesso, da parte dello straniero, di "titolo" di subentro in una attività imprenditoriale già avviata. In tal caso la Camera rilascerà una specifica attestazione relativa alla validità ed idoneità di detto "titolo" ai fini del subentro dell'interessato nell'esercizio dell'attività indicata. Tale attestazione sostituisce quella relativa ai parametri finanziari;
- nel caso di consulenti anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

Progetto Rif. PA 2008-170/FC approvato dall'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena
con determina Dirigenziale n.54895/136 del 27/05/2008 Ob. 2 Asse II

- nel caso in cui il lavoro autonomo che si intende esercitare consista nella collaborazione ad imprese iscritte al Registro Imprese già attive in Italia, da parte di soggetti che rivestono cariche sociali o soci prestatori d'opera di società o cooperative;
- nel caso di stranieri in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per motivi che consentono l'esercizio di attività lavorativa.

I criteri utilizzati per la definizione dei parametri variano a seconda della natura dell'attività e si basano sulla valutazione di eventuali:

- costi per immobili (acquisto o locazione)
- costi per macchinari ed impianti
- costi per attrezzature
- costi diversi (contratti di fornitura - scorte)

Tali parametri devono attestare la disponibilità in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all'assegno sociale.

N.B.: le dichiarazioni devono avere una data non anteriore a tre mesi dalla richiesta del visto di ingresso.

2) Richiesta di nulla osta in Questura: in presenza di queste condizioni, il cittadino straniero deve richiedere alla questura territorialmente competente, il nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso. Tale nulla osta dovrebbe essere rilasciato entro 20 gg dalla data di ricevimento dell'istanza.

Per ottenere il nulla osta al lavoro da parte della Questura occorre esibire:

- la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio: attestazione dell'autorità competente, di data non anteriore a tre mesi, rilasciata anche al procuratore, che dichiara che non sussistono motivi che impediscono il rilascio dell'autorizzazione, licenza o nulla osta o iscrizione in un apposito registro o albo prevista per lo svolgimento della specifica attività professionale da svolgere. Come detto, per l'esercizio di una professione è necessario il riconoscimento del titolo professionale straniero conseguito in un paese non appartenente all'Unione Europea; per la professione sanitaria è competente il Ministero della Salute, per le altre professioni il Ministero della Giustizia;
- l'attestazione dei parametri finanziari di riferimento: attestazione della Camera di Commercio competente per territorio dei parametri riguardanti la disponibilità delle risorse occorrenti per l'esercizio dell'attività che si vuole intraprendere (l'attestazione dell'autorità competente e quella della Camera

Progetto Rif. PA 2008-170/FC approvato dall'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena
con determina Dirigenziale n.54895/136 del 27/05/2008 Ob. 2 Asse II

di Commercio sono richieste anche agli stranieri prestatori d'opera presso società, anche cooperative, costituite da almeno tre anni);

- documentazione relativa alla sistemazione alloggiativa in Italia

3) Richiesta visto per lavoro autonomo. Una volta ottenuto il nulla osta all'ingresso, il cittadino straniero deve richiedere alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana il visto di ingresso per lavoro autonomo. La rappresentanza verificherà anche la sussistenza della quota nell'ambito del decreto flussi. Per la richiesta del visto occorre produrre i seguenti documenti:

- formulario per la domanda del visto d'ingresso
- fotografia recente in formato tessera
- documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto
- a seconda del tipo di attività: a. nel caso di libero professionista: dichiarazione rilasciata dall'amministrazione preposta alla concessione della eventuale abilitazione, licenza, autorizzazione, o alla ricezione della denuncia di inizio attività, ovvero dagli enti preposti alla vigilanza degli ordini professionali; b. nel caso di imprenditore, commerciante, artigiano: attestazione dei parametri finanziari di riferimento; c. nel caso di titolare di contratto per prestazione d'opera, consulenza: copia dell'ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese (società di capitali), o dell'ultima dichiarazione dei redditi (società di persone o impresa individuale), dal quale risulti che l'entità dei proventi o dei redditi sia sufficiente a garantire il compenso, certificato di iscrizione della società attiva da almeno tre anni nel registro delle imprese (nel caso di contratto con impresa italiana), o analoga attestazione, vidimata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente (nel caso di contratto con committente estero), copia della dichiarazione di responsabilità, già rilasciata o inviata dal committente italiano (o dal suo legale rappresentante) alla competente direzione provinciale del lavoro, servizio ispezione del lavoro, con la quale si indichi che in virtù del contratto stipulato, non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato
- disponibilità di un alloggio idoneo dimostrabile secondo una delle seguenti modalità: a. contratto di acquisto o locazione di un immobile; b. dichiarazione resa ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 4.1.1968, n.15; c. dichiarazione resa ai sensi delle medesime norme da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo, corrispondente ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica
- dimostrazione di un reddito, acquisito nel precedente esercizio finanziario nel

Progetto Rif. PA 2008-170/FC approvato dall'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena
con determina Dirigenziale n.54895/136 del 27/05/2008 Ob. 2 Asse II

paese di residenza, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge
per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria

- nulla osta in originale della Questura territorialmente competente

Le rappresentanze diplomatiche o consolari possono richiedere al cittadino extracomunitario documenti aggiuntivi per il rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo

4) Una volta effettuato l'ingresso in Italia, il cittadino straniero dovrà, entro 8 giorni lavorativi, presentare la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo utilizzando gli appositi kit e inviandoli per mezzo dell'ufficio postale.

✓ **QUALI DOCUMENTI SONO NECESSARI PER FARE IL RINNOVO PER LAVORO AUTONOMO?**

Documenti da inserire nella busta del kit giallo:

- marca da bollo da euro 14.62;
- fotocopia di tutte le pagine del passaporto in corso di validità;
- fotocopia del permesso di soggiorno;
- certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia,
- se non si ha la residenza allegare dichiarazione di ospitalità con fotocopia del documento d'identità dell'ospitante;
- contratto di affitto regolarmente registrato all'agenzia delle entrate o atto di proprietà;
- fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi;
- fotocopia dell'autorizzazione o della licenza o dell'iscrizione in apposito albo o registro, o della presentazione di dichiarazione o denuncia prevista dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività professionale svolta;
- fotocopia iscrizione alla CCIAA (Camera di Commercio);
- situazione contabile aggiornata (bilancio), sottoscritta da un consulente;
- partita IVA o codice fiscale.

✓ **COSA DEVO FARE PER ASSUMERE O FAR CESSARE IL CONTRATTO DI UNA COLF O UNA BADANTE?**

Dal 29 gennaio 2009 le comunicazioni relative all'assunzione, alla trasformazione, alla proroga o alla cessazione del rapporto di lavoro domestico, vanno inoltrate all'Inps.

La comunicazione inviata all'INPS e le eventuali altre informazioni richieste assumeranno efficacia anche nei confronti dei Servizi competenti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché della Prefettura-ufficio territoriale del Governo.

Le comunicazioni debbono essere presentate o inviate:

Progetto Rif. PA 2008-170/FC approvato dall'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena
con determina Dirigenziale n.54895/136 del 27/05/2008 Ob. 2 Asse II

- ▶ **per l'assunzione, entro le ore 24 del giorno precedente**, anche se festivo, a quello di instaurazione del rapporto di lavoro;
- ▶ **per la trasformazione, la proroga e la cessazione, entro cinque giorni dall'evento.**

Per l'iscrizione e le eventuali variazioni il datore di lavoro domestico potrà, in modo semplificato :

- ▶ **avvalersi del Conctat Center, al numero 803.164, fornendo telefonicamente i dati necessari.**

✓ **E' POSSIBILE LA CONSULTAZIONE SU INTERNET PER VERIFICARE SE È PRONTO IL PERMESSO DI SOGGIORNO?**

Da maggio 2009 è possibile per i cittadini stranieri evitare inutili code agli sportelli degli Uffici immigrazione delle Questure per sapere se il permesso di soggiorno richiesto è pronto. La Polizia di Stato ha ideato e realizzato un canale informativo dedicato a tali permessi, consultabile direttamente dal sito istituzionale. Il cittadino straniero che è in attesa del rilascio, del rinnovo o del duplicato del permesso troverà risposta sul web, collegandosi al sito della Polizia (www.poliziadistato.it), che consente l'accesso a una specifica banca dati informativa.

Lo straniero, selezionata la lingua conosciuta tra: italiano, inglese, francese, spagnolo, russo e arabo, dovrà soltanto inserire nello spazio richiesto, il codice numerico della **pratica**, se la richiesta è stata presentata presso gli uffici della questura, o dell'**assicurata** se presentata alle Poste.

E dopo pochi minuti di ricerca tra i dati contenuti nel sistema, il servizio fornirà informazioni sull'esito conclusivo dell'istanza: **il permesso è pronto; non è pronto.**

✓ **QUAL È LA PROCEDURA PER RICHIEDERE IL VISTO E IL SOGGIORNO PER AFFARI?**

Il visto di ingresso per "affari" consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve durata (max 90 giorni), al cittadini extracomunitario che intenda viaggiare per finalità economico-commerciali, per contatti o trattative. Si tratta, quindi, di un "visto Schengen uniforme" (VSU) valido ai fini dell'ingresso in tutti i paesi aderenti all'area di libera circolazione per soggiorni di breve durata, non superiori a 90 giorni.

I **requisiti** richiesti per ottenere il rilascio di tale tipo di visto, sono:

- a) la condizione di "operatore economico-commerciale" del richiedente;
- b) la finalità economico-commerciale del viaggio per il quale è richiesto il visto;
- c) l'esistenza e l'effettiva attività svolta in Italia dagli eventuali operatori economici che richiedano il rilascio del visto in favore dell'operatore straniero; in particolare nella prassi amministrativa il Ministero degli affari esteri esige documentate garanzie



Unione europea
Fondo sociale europeo
Investiamo nel vostro futuro



Progetto Rif. PA 2008-170/FC approvato dall'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena
con determina Dirigenziale n.54895/136 del 27/05/2008 Ob. 2 Asse II

circa l'esistenza e l'effettiva attività svolta dagli eventuali operatori italiani del settore che richiedono il rilascio del visto in favore del cittadino straniero (certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio, certificato di visura camerale);

d) adeguati mezzi economici di sostentamento, in ogni caso non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno (gli importi variano dal tempo di permanenza e sono gli stessi del turismo).

Classi di durata del viaggio	Un partecipante	Due o più partecipanti
Da 1 a 5 giorni: quota fissa complessiva	€ 269,60	€ 212,81
Da 6 a 10 giorni: quota a persona giornaliera	€ 44,93	€ 26,33
Da 11 a 20 giorni: quota fissa	€ 51,64	€ 25,82
Quota giornaliera a persona	€ 36,67	€ 22,21
Oltre i 20 giorni: quota fissa	€ 206,58	€ 118,79
Quota giornaliera a persona	€ 27,89	€ 17,04

La stessa norma prevede inoltre che il visto per affari può essere rilasciato anche alle persone che accompagnano, per documentate ragioni di lavoro, il richiedente.

Il Ministero degli affari esteri esige che il richiedente dimostri altri requisiti generali per il rilascio del visto:

1) disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera, [dichiarazione di ospitalità](#), dichiarazione di assunzione delle spese di alloggio da parte della Ditta italiana, ecc)

2) assicurazione sanitaria avente una copertura minima di € 30.000 per le spese per il ricovero ospedaliero d'urgenza e le spese di rimpatrio.

Proprio al fine di agevolare il rilascio dei visti per affari ogni Rappresentanza diplomatico-consolare italiana, anche nell'ambito degli accordi bilaterali tra l'Italia e il Paese, ha concluso intese con le locali camere di commercio o istituti commerciali notori o apposite società di intermediazione per semplificare e rendere veloci agli operatori economici tutti gli adempimenti connessi col rilascio dei visti e favorire il più celere rilascio di visti per affari, anche in forma di visto per più ingressi.

Le ipotesi di esenzione del visto.

Qui di seguito sono elencati alcuni Stati non appartenenti all'Unione europea i cui cittadini sono **esenti** dall'obbligo di visto per soggiorni di breve durata e, per ciò che qui rileva, per soggiorno ai fini di affari.

- Andorra, Argentina, Australia, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, El Salvador, Giappone, Guatemala, Honduras, Israele, Malesia, Messico, Monaco, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, San Marino, Santa Sede, Singapore, Stati Uniti, Uruguay, Venezuela ed ai cittadini delle regioni amministrative speciali della Repubblica Popolare Cinese di Hong Kong e di Macao.

Il soggiorno per affari

Lo straniero che abbia fatto ingresso in Italia a seguito del rilascio di un visto di ingresso per affari può soggiornare nel territorio nazionale per un periodo pari a quello previsto dal visto stesso che non può comunque essere superiore a tre mesi e non necessita di un permesso di soggiorno.



Progetto Rif. PA 2008-170/FC approvato dall'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena
con determina Dirigenziale n.54895/136 del 27/05/2008 Ob. 2 Asse II

In forza della suindicata disposizione legislativa, infatti, non è più richiesto il permesso di soggiorno per soggiorni brevi, inferiori a tre mesi, per motivi di visite, affari turismo e studio, essendo lo stesso sostituito dalla **dichiarazione di soggiorno** che deve essere resa dallo straniero al momento dell'ingresso agli agenti della polizia di frontiera ovvero, in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso al questore della provincia in cui lo straniero si trova.

✓ **PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONE: QUANDO VIENE DATO? SI PUÒ RINNOVARE?**

Il permesso di soggiorno per attesa occupazione viene dato al cittadino extracomunitario quando, al rinnovo dei documenti, risulta essere disoccupato e quindi iscritto al Centro per l'Impiego del Comune di residenza o di domicilio. È un permesso della durata di 6 mesi e, una volta scaduto, può essere solo rinnovato per lavoro, quindi si presume che la persona in questione abbia, nei sei mesi di validità del permesso, trovato un lavoro. In caso contrario non può essere rinnovato nuovamente per **attesa occupazione**.

Per poter ottenere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro, documento rilasciato dal Centro per l'Impiego e necessario ai fini del rilascio del Permesso di Soggiorno per attesa occupazione, è fondamentale che il proprio Permesso di Soggiorno non sia già scaduto.

Di seguito i documenti necessari per fare la pratica

RINNOVO PER ATTESA OCCUPAZIONE

Documenti da inserire nella busta del kit giallo:

- marca da bollo da euro 14.62;
- fotocopia di tutte le pagine del passaporto in corso di validità;
- fotocopia del permesso di soggiorno;
- certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia. Se non si ha la residenza, allegare dichiarazione di ospitalità con fotocopia del documento d'identità dell'ospitante;
- contratto di affitto regolarmente registrato all'Agenzia delle entrate o atto di proprietà;
- ultima dichiarazione dei redditi (Mod. CUD o simili);
- ultime tre buste paga o bollettini INPS;
- dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro rilasciata dal Centro per l'Impiego della Provincia dove si risiede.

✓ **CHI PUO' CHIEDERE IL PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO (EX CARTA DI SOGGIORNO) PER LAVORO E QUALI DOCUMENTI SI DEVONO PRODURRE?**

Il Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può essere richiesto da:

Progetto Rif. PA 2008-170/FC approvato dall'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena
con determina Dirigenziale n.54895/136 del 27/05/2008 Ob. 2 Asse II

il lavoratore, o la lavoratrice, che soggiorna da almeno 5 anni in Italia, i suoi figli minori o il coniuge e i genitori a carico se soggiornano in Italia da almeno 5 anni. La richiesta si fa attraverso la spedizione del Kit giallo tramite Poste Italiane. Si deve spedire un Kit per ogni persona maggiore di 14 anni.

Documenti da inserire nella busta del kit giallo:

- marca da bollo da euro 14.62;
- fotocopia di tutte le pagine del passaporto in corso di validità;
- fotocopia del permesso di soggiorno;
- certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia;
- contratto di affitto regolarmente registrato all'Agenzia delle entrate o atto di proprietà;
- documentazione attestante il reddito (Mod. CUD o mod 730). È necessario dimostrare il seguente reddito: solo richiedente 5.317,65 euro/anno; per 1 o 2 persone a carico 10.635,30 euro/anno; per 3 o più persone a carico 15.952,95 euro/anno;
- contratto di soggiorno (Mod. Q o Mod. R) con fotocopia della ricevuta della raccomandata con cui è stato spedito allo Sportello Unico Immigrazione (presso la Prefettura);
- ultime tre buste paga (o bollettini INPS);
- iscrizione alla Camera di Commercio, partita IVA e situazione contabile aggiornata (bilancio) sottoscritta da un consulente, in caso di lavoro autonomo;
- certificato del Casellario Giudiziale (da richiedere in Tribunale a Forlì);
- certificato dei Carichi Pendenti (da richiedere in Tribunale a Forlì);
- certificato storico di residenza o autocertificazione nel modulo 1 del Kit riguardante i luoghi dove si è soggiornato negli ultimi 5 anni (residenza o domicilio);
- certificato di idoneità dell'alloggio. (c/o Igiene Pubblica o comune di Residenza)

Questo documento e' valido 5 anni (come documento di identità), dopodichè si dovrà procedere a fare un aggiornamento.

Progetto Rif. PA 2008-170/FC approvato dall'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena
con determina Dirigenziale n.54895/136 del 27/05/2008 Ob. 2 Asse II

✓ **UN CITTADINO/A CHIAMATO CON I FLUSSI PUÒ CAMBIARE DATORE DI LAVORO?**

Solo in alcuni e specifici casi è possibile effettuare il subentro di un nuovo datore di lavoro nella richiesta di assunzione di un cittadino extrae residente all'estero. I due casi sono: 1) il decesso del datore di lavoro, nell'ambito del lavoro domestico/assistenziale; 2) la cessazione d'azienda.
(circolare n. 2570 del 7 luglio 2006 del Ministero degli interni)

Lavoro Domestico

Se muore il datore di lavoro e un familiare (il grado di parentela è a discrezione dei vari SUI) è interessato ad assumere il lavoratore straniero da lui richiesto tramite decreto flussi, può manifestare la sua volontà facendo apposita istanza di subentro allo Sportello Unico per l'Immigrazione competente.

Modalità subentro

Il soggetto interessato al subentro deve presentarsi allo Sportello Unico per l'Immigrazione munito dei seguenti documenti:

- certificato di morte del datore di lavoro;
- istanza di subentro;
- copia del suo documento di identità;
- copia della dichiarazione dei redditi del subentrante;

Cessazione azienda

Nel caso in cui un'azienda chiude l'attività e la vende ad altri, i nuovi acquirenti interessati a regolarizzare il lavoratore extrae possono presentare istanza di subentro allo Sportello Unico presentando i documenti richiesti (atto acquisto azienda, dichiarazione redditi nuova azienda, ecc.).

✓ **PER L'ANNO 2009, OLTRE ALLA REGOLARIZZAZIONE USCIRÀ ALTRO PER POTER ENTRARE IN ITALIA?**

Contingente per l'anno 2009 relativo all'ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi.

E' stato pubblicato, a settembre, nella gazzetta ufficiale n.204, il decreto del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, con il quale viene fissato il Contingente per l'anno 2009 relativo all'ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi.

Il Ministero ha provveduto all'emanazione del decreto. In totale si tratta di 10 mila ingressi suddivisi in due gruppi da 5mila. Il primo gruppo di 5mila unita' si riferisce a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, organizzati da enti di formazione accreditati. Le altre 5.000 unita' sono destinate allo svolgimento di tirocini di formazione e d'orientamento promossi dai soggetti di cui

Progetto Rif. PA 2008-170/FC approvato dall'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena
con determina Dirigenziale n.54895/136 del 27/05/2008 Ob. 2 Asse II

all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale.

Alla regione Emilia Romagna spettano un totale di 600 unità.

✓ **CITTADINI NON COMUNITARI:- È POSSIBILE USCIRE DALL'ITALIA CON LA RICEVUTA DI INOLTRO DELLA DOMANDA DI EMERSIONE DAL LAVORO NERO?**

Una circolare del Ministero dell'Interno chiarisce l'impossibilità di attraversamento delle frontiere. [Una nota del 2 ottobre del Ministero dell'Interno](#), afferma che la ricevuta, a differenza di quella rilasciata da Poste Italiane in occasione del rinnovo del permesso di soggiorno, non presenta caratteri di sicurezza anticontraffazione.

Per questo motivo, per coloro che sono in attesa dell'esito delle pratiche di regolarizzazione delle loro posizioni lavorative, non è possibile, una volta lasciato il territorio italiano, farvi ritorno.

✓ **E' POSSIBILE CONVERTIRE IL PERMESSO DI SOGGIORNO RILASCIATO PER CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO?**

Sì, è possibile e non è necessario attendere l'uscita di un decreto flussi. Chi ha trovato lavoro dopo un corso di perfezionamento, può convertire subito il suo permesso per studio in uno per motivi di lavoro.

Fino alla scorsa primavera, solo gli studenti stranieri che conseguivano una laurea in Italia, insieme a quelli regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età, potevano convertire il permesso di soggiorno da studio a lavoro al di fuori del decreto flussi. Gli altri dovevano presentare domanda dopo la pubblicazione del decreto e sperare di aggiudicarsi una delle quote destinate alle conversioni.

A marzo però anche master, dottorati e specializzazioni post lauream sono diventati validi per le conversioni "veloci". Ora il Ministero dell'Istruzione ha aggiunto anche i corsi di perfezionamento. Ecco quindi la lista completa:

- Laurea (3 anni, 180 crediti formativi universitari);
- Laurea specialistica/magistrale (300 crediti, comprensivi dei 180 crediti universitari della Laurea o 180 CFU della Laurea oltre ai 120 CFU per la laurea magistrale);
- Diploma di specializzazione (minimo due anni);

Progetto Rif. PA 2008-170/FC approvato dall'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena
con determina Dirigenziale n.54895/136 del 27/05/2008 Ob. 2 Asse II

- Dottorato di ricerca (minimo 3 anni);
- Master universitario di I livello (durata minimo 1 anno -60 crediti), cui si accede con la laurea;
- Master universitario di II livello (minimo 60 crediti universitari) cui si accede con il diploma di laurea, ex legge n. 341/90 o con laurea specialistica o con laurea magistrale;
- Attestato o Diploma di perfezionamento (durata annuale - 60 crediti) cui si accede con il Diploma di Laurea ex L.341/90 o con laurea specialistica magistrale.

✓ **COSA SI DEVE FARE PER IL RICONOSCIMENTO DI UN TITOLO PROFESSIONALE E QUANTO TEMPO E' NECESSARIO?**

Si deve presentare domanda al Ministero competente (vedi sotto); entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, il ministero competente provvede all'accertamento della completezza della documentazione richiesta. Entro 4 mesi dalla presentazione della domanda o della sua eventuale integrazione, il Ministero provvede al riconoscimento del titolo, emettendo un decreto.

A chi ci si deve rivolgere:

MEDICO E INFERMIERE: per i titoli compresi nel campo infermieristico e medico, la competenza spetta al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; (www.ministerosalute.it)

AVVOCATO/COMMERCIALISTA/BIOLOGO/CHIMICO/AGRONOMO/GEOLOGO/INGEGNERE/PSICOLOGO/CONSULENTE DEL LAVORO/GEOMETRA/GIORNALISTA/PERITO AGRARIO E INDUSTRIALE: Il Ministero competente per il riconoscimento di questi titoli professionali è il Ministero di Giustizia; (www.giustizia.it)

INSEGNANTE: Il Ministero competente per il riconoscimento di questi titoli professionali è il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; (www.istruzione.it)

✓ **COSA È CAMBIATO CON L'ENTRATA IN VIGORE DEL PACCHETTO SICUREZZA? (L. 94/2009)**

Le principali disposizioni introdotte

Ingresso e soggiorno irregolare

Progetto Rif. PA 2008-170/FC approvato dall'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena con determina Dirigenziale n.54895/136 del 27/05/2008 Ob. 2 Asse II

Si introduce il reato di ingresso e soggiorno irregolare, ma senza che questo comporti l'immediata incarcerazione. E' prevista **un'ammenda da 5.000 a 10.000 euro**. Inoltre è prevista la possibilità di rimpatrio senza dover attendere il rilascio del nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria competente.

Reati ostativi all'ingresso

Dovranno essere prese in considerazione anche le condanne non definitive.

Divieto di espulsione e respingimento

Cade il divieto di espulsione per i conviventi con parenti italiani di terzo e quarto grado.

180 giorni di detenzione nei CIE (Centri di identificazione ed espulsione)

Si introduce il prolungamento dei tempi di detenzione nei CIE fino ad un massimo di 180 giorni.

Favoreggiamento ingresso irregolare

Vengono inasprite tutte le norme legate al favoreggiamento dell'ingresso irregolare.

Rinnovo del permesso di soggiorno

Il rinnovo dovrà essere richiesto 60 giorni prima della scadenza del titolo di soggiorno in possesso.

Un contributo da 80 a 200 euro

Per tutte le pratiche relative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno si dovrà versare un contributo economico compreso tra gli 80 e i 200 euro (sono escluse le pratiche di: asilo, richiesta asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari). Tale contributo andrà per metà a finanziare la costituzione di un "fondo rimpatri". Si tratta di una modifica non ancora operativa, dal momento che si attende il regolamento di attuazione che stabilisca l'esatto ammontare degli importi.

Permesso di soggiorno a punti

E' disposta l'istituzione di un "accordo di integrazione" articolato in crediti, da sottoscrivere al momento della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. La perdita dei punti comporterà la perdita del diritto a soggiornare in Italia, ma criteri e modalità verranno stabiliti da un apposito regolamento.

Esibizione del permesso di soggiorno

Si introduce la necessità di esibire il permesso di soggiorno per tutti gli atti di stato civile. Una deroga, oltre a quella già prevista per l'assistenza sanitaria, sarà concessa per l'iscrizione dei minori a scuola e per la dichiarazione di nascita di figli.

Matrimoni e cittadinanza italiana

L'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio potrà avvenire **dopo due anni di convivenza**, quando i due coniugi risiedono nel territorio dello Stato, o dopo tre

Progetto Rif. PA 2008-170/FC approvato dall'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena
con determina Dirigenziale n.54895/136 del 27/05/2008 Ob. 2 Asse II

anni, qualora vivano all'estero all'estero. Tempi dimezzati in presenza di figli. Le precedenti disposizioni prevedevano un termine di sei mesi. Sarà poi necessario il pagamento di una **tassa di 200 euro** per presentare l'istanza di richiesta cittadinanza, sia per matrimonio che per residenza. Ulteriore stretta sui matrimoni è determinata da una modifica al Codice Civile, che prevede l'introduzione dell'**obbligo di esibire il permesso di soggiorno** presso gli uffici pubblici. Niente più matrimoni, quindi, neppure tra "irregolare" ed "irregolare", che non comporterebbero nessun tipo di "regolarizzazione".

Iscrizione anagrafica

Le istanze di iscrizione o di variazione della residenza anagrafica potranno dar luogo alla verifica, da parte degli uffici comunali competenti, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile.

Cancellazione anagrafica

E' prevista la cancellazione anagrafica dopo sei mesi dalla data di scadenza del permesso di soggiorno (ad ogni rinnovo del premezzo di soggiorno, bisogna portarne una copia in anagrafe e compilare l'apposito modulo di "dichiarazione di dimora abituale").

Esibizione dei documenti

Per chi si rifiuta di esibire il proprio documento di identità sono previsti l'arresto fino ad un anno e multe fino a 2.000 euro.

Registro per senza fissa dimora

Se da un lato viene cancellata per i senza fissa dimora la possibilità di iscrizione anagrafica, viene istituito presso il Ministero dell'Interno un registro per la schedatura dei cosiddetti *clochard*.

Ricongiungimenti

Per quanto riguarda i ricongiungimenti familiari, si aggiunge al certificato di idoneità alloggiativa quello igienico-sanitario (in precedenza era richiesto alternativamente il certificato rilasciato dal Comune o dall'ASL locale); la legge specifica che entrambe queste attestazioni debbano essere rilasciate dai competenti uffici comunali. Si prevede quindi ipoteticamente l'emanazione di appositi regolamenti per l'individuazione dei criteri che, pur dovendo rispondere alla normativa vigente in materia, possono trovare delle applicazioni disomogenee, con conseguente arbitrarietà delle amministrazioni nella decisione. Viene introdotto anche il divieto di ricongiungimento in caso di poligamia.

Visto d'ingresso per ricongiungimento familiare

Non sarà più possibile richiedere il visto d'ingresso se il nulla osta non verrà rilasciato dopo 180 giorni dal perfezionamento della pratica.

Permesso CE per soggiornanti di lungo periodo

Progetto Rif. PA 2008-170/FC approvato dall'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena
con determina Dirigenziale n.54895/136 del 27/05/2008 Ob. 2 Asse II

L'ottenimento della carta di soggiorno potrà avvenire solo dopo il superamento di un test di lingua italiana e sarà, come per gli altri titoli di soggiorno, subordinato al pagamento di una tassa compresa tra gli 80 e i 200 euro. Anche in questo caso, si è in attesa del regolamento di attuazione che specifichi meglio le modalità di svolgimento del test.

Rimesse di denaro

I cosiddetti servizi di *money transfer* avranno l'obbligo di richiedere il permesso di soggiorno dei loro clienti e di conservarne copia per dieci anni. Inoltre dovranno comunicare l'avvenuta erogazione del servizio all'autorità competente nel caso riguardi un soggetto sprovvisto di permesso.

✓ **REGOLARIZZAZIONE: CONVOCATI, QUALI DOCUMENTI ESIBIRE?**

I datori di lavoro che hanno inoltrato, nel mese di settembre, domanda di emersione per regolarizzare il proprio collaboratore domestico extraue (colf o badante), in caso di accoglimento dell'istanza, riceveranno, presso la propria abitazione, la comunicazione contenente la data dell'appuntamento per la firma del contratto di soggiorno e l'elenco dei documenti da presentare.

La raccomandata viene inviata all'indirizzo che il datore di lavoro ha indicato sul modulo di domanda informatizzato. Solo in alcuni casi tale comunicazione è inviata per e-mail all'indirizzo di posta elettronica specificato dal datore richiedente.

Segnaliamo che per chi ha compilato erroneamente tali dati o, nel frattempo, ha cambiato alloggio, è tenuto a comunicarlo tempestivamente allo Sportello Unico dell'immigrazione c/o la Prefettura, con raccomandata A/R, per evitare che la lettera non venga recapitata.

Documenti da presentare alla convocazione

Al momento della convocazione dovranno essere prodotti tutti i documenti che dimostrano il possesso dei requisiti di legge, cioè quelli indicati nella lettera di convocazione:

- **Originale della marca da bollo** i cui estremi sono stati indicati in domanda (chi l'avesse smarrita potrà consegnarne una nuova da Euro 14,62);
- **documento d'identità del datore di lavoro** più due copie dello stesso (i datori di lavoro stranieri dovranno presentare anche la copia della carta di soggiorno) o del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo o almeno la ricevuta della richiesta);
- **due copie del documento di riconoscimento del lavoratore** in corso di validità (passaporto o altro documento equipollente);
- **copia della dichiarazione dei redditi** (modello Unico o modello 730) in casi di assunzione per addetto al lavoro domestico. In caso di reddito congiunto, il

Progetto Rif. PA 2008-170/FC approvato dall'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena
con determina Dirigenziale n.54895/136 del 27/05/2008 Ob. 2 Asse II

richiedente dovrà presentare oltre alla documentazione fiscale suddetta quella del familiare convivente che integra i redditi;

- **copia della documentazione sanitaria attestante la limitazione all'autosufficienza** del soggetto per il quale viene richiesta l'assistenza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro (certificato del medico o dell'ASL);

- **originale del modello F24** attestante il pagamento del contributo forfetario di 500 Euro;

- **stato di famiglia** in originale (tale certificato può essere sostituito da un'autocertificazione del datore di lavoro);

- certificato d'idoneità alloggiativa rilasciato dall'Ufficio Tecnico del Comune o Parere igienico-sanitario rilasciato dall'ASL di appartenenza. (originale più fotocopia).

Chi non ha ancora ottenuto tale certificato, potrà presentare la ricevuta che ne attesta la richiesta.

- **copia del contratto di locazione/comodato/proprietà** (duplice copia), relativo all'alloggio indicato in domanda.

In particolare chi ha presentato domanda per assumere la colf dovrà dimostrare di possedere il reddito minimo previsto dalla legge, cioè 20 mila euro se unico percettore di reddito, 25 mila euro se nella famiglia ci sono più lavoratori e quindi più percettori di reddito. In quest'ultimo caso potranno essere sommati i redditi del nucleo familiare convivente.

✓ **REGOLARIZZAZIONE: CHI HA FATTO LA DOMANDA, PUO' NON ASSUMERE?**

I datori di lavoro che hanno inoltrato, nel mese di settembre, domanda per regolarizzare i lavoratori domestici extraue (colf o badanti) occupati in nero alle proprie dipendenze, devono completare la procedura di emersione, formalizzando la volontà manifestata con il versamento del contributo di 500 Euro e con la presentazione della dichiarazione di emersione, attraverso la sottoscrizione, presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, del **contratto di soggiorno** e la successiva comunicazione di assunzione all'INPS. Solo dopo l'effettiva assunzione del cittadino straniero è possibile interrompere il rapporto di lavoro, con il licenziamento del lavoratore o attraverso le sue dimissioni, secondo le disposizioni previste dal ccnl del lavoro domestico. ([la circolare del 29 ottobre 2009 \(Prot. 6466 del 2009\)](#)).

[Pertanto, chi ha presentato domanda di emersione, in caso di accoglimento dell'istanza, dovrà presentarsi allo Sportello Unico competente accompagnato dal lavoratore straniero, firmare il contratto di soggiorno e assumerlo regolarmente comunicando l'assunzione all'INPS, entro 24 ore dalla firma del contratto o contestualmente alla firma presso le sedi INPS o dinanzi all'operatore INPS presente in ogni Sportello Unico.](#)



Unione europea
Fondo sociale europeo
Investiamo nel vostro futuro



Progetto Rif. PA 2008-170/FC approvato dall'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena
con determina Dirigenziale n.54895/136 del 27/05/2008 Ob. 2 Asse II

Il Ministero dell'Interno ha poi chiarito che è possibile interrompere il rapporto di lavoro solo per sopravvenute cause di forza maggiore, quali ad esempio il decesso del datore di lavoro o della persona da assistere. In tali ipotesi è possibile:

- il subentro da parte di un componente della famiglia del datore di lavoro/assistito, che potrà anche modificare il rapporto di lavoro con il cittadino straniero, ad es. cambiando la sua mansione da badante a colf, se ne possiede i requisiti di legge;
- il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata di 6 mesi per consentire al cittadino straniero di cercare un nuovo lavoro, qualora il subentro non sia possibile.

Convocazione in caso di rinuncia

L'eventuale rinuncia alla domanda di emersione prima della convocazione allo Sportello Unico, comporterà l'archiviazione della pratica e la cessazione della sospensione dei procedimenti sanzionatori per i reati relativi alla violazione di norme su ingresso e soggiorno sul territorio nazionale e in materia di lavoro (per l'impiego di lavoratori a nero).

Con la circolare 6466 del 2009 il Ministero ha precisato che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro con il cittadino straniero nel corso della procedura, il datore di lavoro sarà comunque convocato perché venga formalizza la rinuncia, con le conseguenze sanzionatorie previste dalla normativa vigente che saranno applicate anche nei confronti dei datori di lavoro, che seppur convocati, non si presenteranno allo Sportello Unico competente.

Conseguenze per chi rinuncia

L'archiviazione della procedura di emersione per rinuncia durante l'esame della domanda, comporterà gravi conseguenze, dal punto di vista penale, civile e amministrativo, sia a carico del datore di lavoro che del lavoratore straniero. Il datore di lavoro sarà denunciato per reati inerenti le violazioni di norme su ingresso e soggiorno del cittadino straniero e quelle previste dal diritto del lavoro per l'impiego di lavoratori occupati irregolarmente. Le sanzioni previste dala legge per l'assunzione di un





Progetto Rif. PA 2008-170/FC approvato dall'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena con determina Dirigenziale n.54895/136 del 27/05/2008 Ob. 2 Asse II

[cittadino straniero privo di permesso di soggiorno sono la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa di 5000 euro per ogni lavoratore assunto oltre alle ulteriori sanzioni amministrative previste per il lavoro sommerso di natura fiscale, previdenziale o assistenziale \(es. per omissione di contributi e somme spettanti al lavoratore, agli Enti previdenziali e allo Stato\).](#)

[Il lavoratore straniero, invece, rischia l'espulsione e la denuncia per il reato di immigrazione clandestina.](#)

✓ **REGOLARIZZAZIONE: SE LA PERSONA CONVOCATA NON PUO' ANDARE ALLO SPORTELLO UNICO**

Il datore di lavoro che non può presentarsi allo Sportello Unico per motivi di salute, può con una semplice delega far presentare il giorno della convocazione, una persona di famiglia, intendendo per persona di famiglia il coniuge, i figli, o i parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.

Se non si presenta nessuno, il giorno della convocazione, il procedimento verrà archiviato, così come succede anche quando non si presenta il lavoratore. Il giorno della convocazione la persona delegata, oltre a presentare tutti i documenti richiesti, dovrà presentare la delega più la copia del documento di identità del delegante, in corso di validità. Inoltre, conviene presentare anche un giustificazione medica che provi l'impedimento dello stato di salute.

Per completezza di informazioni ricordiamo che chi è malato e non ha parenti, o chi non può presentarsi allo Sportello Unico per motivi diversi da quelli di salute, può delegare un'altra persona. In questo caso però è necessario che la delega sia sottoscritta alla presenza di un notaio.

✓ **LE PERSONE CHE HANNO FATTO L'EMERSIONE COME COLF E BADANTI POSSONO ESSERE ISCRITTE AL SSN?**

Come altre Regione anche in l'Emilia Romagna è possibile per tutti coloro che hanno fatto l'emersione dal lavoro nero (L. n. 10272009), colf e badanti extracomunitari, in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno, iscriversi al Sistema Sanitario Nazionale in via provvisoria, con proroga fino al rilascio del permesso di soggiorno.

L'iscrizione, di carattere provvisorio, ha scadenza semestrale ed è rinnovabile fino alla emissione del permesso di soggiorno. A tal fine occorre presentare alla azienda ASL copia della ricevuta della domanda di emersione.



Progetto Rif. PA 2008-170/FC approvato dall'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena
con determina Dirigenziale n.54895/136 del 27/05/2008 Ob. 2 Asse II

✓ **SANATORIA COLF E BADANTI 2009:PERMESSO PER ATTESA OCCUPAZIONE
ANCHE A CHI INTERROMPE IL RAPPORTO DI LAVORO**

Dal Ministero dell'Interno arrivano ulteriori chiarimenti in merito alla possibilità di interrompere il rapporto di lavoro prima della data di convocazione presso lo Sportello unico e la conseguente stipula del contratto di soggiorno per chi ha presentato domanda di emersione.

Con una [circolare del 29 ottobre](#) si era già chiarita la possibilità di subentro di un familiare nell'eventualità di decesso dell'assistito o della possibilità, sempre in questo caso, di rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione qualora il subentro del parente non fosse possibile.

Nella stessa circolare si specificava che, solo in caso di perfezionamento della procedura si possono considerare estinti gli illeciti amministrativi ed i reati commessi, condizione confermata dalla nuova circolare diffusa il 7 dicembre.

La [circolare del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2009](#) chiarisce però una ulteriore importante questione.

I datori di lavoro ed i lavoratori che hanno interrotto il loro rapporto di lavoro prima della convocazione dovranno comunque presentarsi allo Sportello Unico alla data prevista per stipulare il contratto di soggiorno relativo al periodo di effettivo lavoro, per la comunicazione di assunzione all'Inps e la contestuale comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro.

Saranno ovviamente dovuti i contributi per il periodo di effettiva durata del rapporto di lavoro. I reati e gli illeciti amministrativi saranno così estinti.

✓ **AL LAVORATORE SARA' RILASCIATO UN PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA
OCCUPAZIONE VALIDO PER SEI MESI**

Sono infatti molti i casi in cui il rapporto di lavoro può interrompersi, soprattutto in virtù dei lunghi tempi di attesa previsti per la convocazione. Possono infatti venire a mancare i requisiti, come la capacità reddituale, previsti, oppure il rapporto può legittimamente risolversi come previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro domestico.

Rimane in ogni caso un'ombra sulla procedura legata alla convocazione. Nel caso di presenza del solo datore di lavoro, alla convocazione, si estingueranno comunque i reati a suo carico ma il lavoratore non potrà ottenere il permesso di soggiorno per sei mesi. La circolare inoltre specifica che, in attesa della convocazione, i lavoratori non potranno essere assunti da un datore di lavoro diverso da quello che ha presentato la domanda.

Progetto Rif. PA 2008-170/FC approvato dall'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena
con determina Dirigenziale n.54895/136 del 27/05/2008 Ob. 2 Asse II

✓ **CITTADINI DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA E DELLA ROMANIA: DISCIPLINA PER L'ACCESSO AL MERCATO DEL LAVORO SUBORDINATO. NEL 2010 VERRÀ TOLTA LA MORATORIA?**

Il Governo Italiano ha deciso di mantenere immutato, anche per l'anno **2010**, il regime transitorio già adottato negli anni 2007, 2008 e 2009, prima di liberalizzare l'accesso al mercato del lavoro italiano per i cittadini bulgari e rumeni.

Al regime transitorio, analogamente a quanto previsto negli anni precedenti, non si applicherà per i seguenti settori:

- Agricoltura e turismo alberghiero;
- Lavoro domestico e di assistenza alla persona;
- Edilizio;
- Metalmeccanico;
- Dirigenziale ed alimentare qualificato;
- Lavoro stagionale;

Per tali settori sarà previsto un regime di libero accesso al mercato del lavoro interno mentre per tutti i restanti settori produttivi, l'assunzione dei lavoratori rumeni e bulgari avverrà attraverso la presentazione di richiesta di nulla osta allo Sportello (per chi appena entrato non ha mai lavorato in Italia)

Circolare n. 7881 del 3 dicembre 2009 Ministero dell'Interno

✓ **RICONOSCIMENTO TITOLI: INFERMIERI E TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA**

Tutti i cittadini, comunitari e non comunitari, in possesso di titoli stranieri conseguiti in un Paese non comunitario, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio professionale in Italia, devono presentare domanda per il riconoscimento del titolo in particolare gli infermieri e tecnici sanitari di radiologia medica che intendono lavorare in una delle seguenti Regioni o Province: Calabria, Lazio, Umbria, Veneto, Campania, Liguria, Piemonte, P.A. di Bolzano, Emilia Romagna, Lombardia, Valle d'Aosta, P.A. di Trento, devono inviare le richieste di riconoscimento dei titoli direttamente agli uffici regionali utilizzando il [MODELLO H \(disponibile nel sito del Ministero della Salute\)](#) e presentando i documenti indicati qui sotto. Altrettanto dovranno fare le cooperative, gli organismi o i singoli soggetti delegati all'istruttoria delle pratiche di riconoscimento, che

Progetto Rif. PA 2008-170/FC approvato dall'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena
con determina Dirigenziale n.54895/136 del 27/05/2008 Ob. 2 Asse II

abbiano la residenza legale nelle citate Regioni o Provincie.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE ALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA CHE CURA L'ISTRUTTORIA

***per il riconoscimento di un titolo abilitante all'esercizio della
professione di infermiere o di tecnico sanitario di radiologia
medica conseguito in un Paese non comunitario da cittadini
sia comunitari che non comunitari.***

***(Domanda valida anche per i titoli conseguiti o già
riconosciuti in un altro Paese dell'UE)***

1) Copia di un documento di identità in corso di validità, nel quale sia presente la firma dell'interessato.

Qualora l'istanza non venga presentata direttamente dall'interessato, lo stesso può delegare una persona fisica o una società di servizi a presentare la domanda e/o a seguirne l'istruttoria. In tal caso, il delegato dovrà produrre apposita delega nella quale la firma del delegante deve essere autenticata dall'autorità consolare italiana presso il Paese di provenienza, da un Ufficiale di stato civile italiano o da un notaio. Solo se i richiedenti sono cittadini comunitari il delegato potrà produrre apposita delega, accompagnata da copia di un valido documento di identità del delegato e del delegante.

2) Copia autenticata del titolo di studio specifico per l'attività richiesta.

3) Copia autenticata del titolo di abilitazione specifico per l'attività, qualora previsto dal Paese in cui il titolo è stato conseguito.

4) Copia autenticata dell'iscrizione all'Albo professionale del Paese in cui il titolo è stato conseguito, solo se previsto nel paese stesso.

5) Copia autenticata dei programmi dettagliati degli studi compiuti per il conseguimento del titolo di cui si chiede il riconoscimento, nominativi e riferiti agli anni di studio con chiara indicazione delle ore effettuate (distinguendo tra ore di formazione teorica e ore di formazione pratica) e delle discipline svolte.

6) Dichiarazione di valore in originale rilasciata dall'Autorità Diplomatica o Consolare italiana presente nello Stato dove è stato rilasciato il titolo di cui si chiede il riconoscimento, che attesti:

a) che il titolo è stato rilasciato da autorità competente nel Paese di conseguimento;

b) i requisiti di accesso al corso (scolarità di base);

Progetto Rif. PA 2008-170/FC approvato dall'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena
con determina Dirigenziale n.54895/136 del 27/05/2008 Ob. 2 Asse II

c) che il titolo è abilitante all'esercizio della professione nel Paese dove è stato rilasciato;

d) gli anni di durata del corso di laurea;

e) l'autenticità della firma apposta sul titolo e la regolarità del titolo stesso (in mancanza di tale certificazione di autenticità, è richiesta la legalizzazione del titolo effettuata dalle competenti Autorità);

f) le attività professionali che il titolo consente di esercitare nel Paese di conseguimento.

7) Attestazione di non esistenza di impedimenti di tipo penale e professionale all'esercizio della professione che si intende esercitare rilasciato dalle competenti Autorità del Paese d'origine e/o di provenienza.

8) Certificato/i attestante/i l'attività lavorativa eventualmente svolta successivamente al conseguimento del titolo di cui si chiede il riconoscimento (inclusi periodi di tirocinio pratico svolti). Si ricorda che l'esercizio della professione in Italia prima del riconoscimento costituisce violazione della legge penale.

9) Solo per i titoli conseguiti da cittadini non comunitari in un paese della UE deve essere presentato, anziché la dichiarazione di valore, l'attestato di conformità alla vigente normativa comunitaria della denominazione del titolo e dei requisiti minimi di formazione rilasciato dalla competente Autorità del paese in cui il titolo è stato conseguito.

10) **ESCLUSIVAMENTE PER CHI HA GIÀ OTTENUTO IL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO IN UN PAESE DELL'UE**, dichiarazione rilasciata dall'Autorità che ha riconosciuto il titolo, nella quale vengano specificate le procedure o le modalità che hanno portato al riconoscimento del titolo (es: prova attitudinale, tirocinio di adattamento, eventuali materie studiate ad integrazione del percorso formativo ecc.).

11) Una fotocopia di tutti i documenti presentati. La documentazione non sarà ritenuta completa in assenza di tali fotocopie.

12) Eventuale certificato di matrimonio per le donne che hanno acquisito il cognome del marito.

13) Elenco dei documenti presentati, sottoscritto dal richiedente.

Note ed avvertenze generali:

Le legalizzazioni dei titoli conseguiti in un Paese non comunitario sono accettate se effettuate dall'Autorità Diplomatica o Consolare italiana, presente nello Stato dove è stato rilasciato il titolo, oppure se effettuate mediante Apostille (Convenzione de L'Aia 5.10.1961).



Progetto Rif. PA 2008-170/FC approvato dall'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena con determina Dirigenziale n.54895/136 del 27/05/2008 Ob. 2 Asse II

Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in italiano. Detta traduzione dovrà essere certificata conforme al testo originale dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presso il Paese in cui il documento è stato rilasciato, oppure dovrà essere giurata o asseverata presso un Tribunale italiano.

I documenti in fotocopia possono essere autenticati o presso l'Ambasciata o Consolato italiano nel Paese di provenienza o in Italia da un notaio, cancelliere, o presso gli uffici di qualunque Comune italiano.

In Emilia Romagna gli uffici regionali e provinciali che effettuano l'istruttoria delle istanze il riconoscimento dei titoli di infermiere e tecnico sanitario di radiologia medica conseguiti in Paesi non comunitari sono: c/o sede della Regione Viale Moro, 21 Bologna, referente Manuela Righi telefono 051/6397231; c/o la Direzione generale A.U.S.L. di Modena Via San Giovanni del cantone, 23 Modena, referente Gloria Carpi telefono 059/436124; segreteria 059/436530.

✓ **AUTOCERTIFICAZIONE: POSSONO UTILIZZARLA ANCHE I CITTADINI STRANIERI?**

L'autocertificazione consente di presentare dichiarazioni in sostituzione di certificati (esempio residenza).

Anche i cittadini di paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno possono effettuare l'autocertificazione limitatamente ai dati attestabili dalle pubbliche amministrazioni italiane.

Questo vuol dire in pratica che è possibile autocertificare tutte le notizie contenute nei registri della pubblica amministrazione italiana, e quindi sostituire i certificati originali con l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio: si può autocertificare, ad esempio, il matrimonio se è stato celebrato qui in Italia, oppure dichiarare il possesso di un diploma se è stato conseguito presso una scuola italiana, oppure la residenza, in pratica tutto quello che può essere controllato poi dalle autorità italiane. Non è possibile, invece, autocertificare il possesso di un titolo di studio se è stato conseguito nel paese di origine, oppure la nascita o il certificato di matrimonio se è stato celebrato all'estero.

Naturalmente ogni cittadino è responsabile per quello che dichiara con l'autocertificazione, le amministrazioni possono effettuare dei controlli a campione su quanto dichiarato per verificare la verità e in caso di falsa dichiarazione con il rischio di essere denunciati all'autorità giudiziaria.

✓ **POSSO GUIDARE IN ITALIA CON UNA PATENTE STRANIERA**



Progetto Rif. PA 2008-170/FC approvato dall'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena
con determina Dirigenziale n.54895/136 del 27/05/2008 Ob. 2 Asse II

Un cittadino extracomunitario in possesso di patente di guida rilasciata da un altro Stato, in corso di validità, può guidare sul territorio Italiano purché non residente da più di un anno.

Per guidare sarà però necessario che la patente estera sia accompagnata da un traduzione ufficiale in lingua italiana, che può essere effettuata da un traduttore e poi asseverata con giuramento prestato davanti a un cancelliere giudiziario o notaio, o essere effettuata presso il consolato e legali in prefettura. Dopo un anno di residenza sul territorio italiano il cittadino non potrà più guidare con la sua patente di guida straniera, ma devi convertirla, in modo che ti venga rilasciata una nuova patente italiana corrispondente a quella estera.

La conversione è però possibile solo per le patenti rilasciate da alcuni stati esteri con i quali l'Italia ha firmato accordi di reciprocità.

Nel caso in cui non sia stato firmato alcun accordo i cittadini possono ugualmente guidare fino ad 1 anno dall'acquisizione della residenza in Italia. Decorso l'anno, non potendo convertire la patente estera, possono ottenere la patente di guida italiana alle stesse condizioni dei cittadini. La richiesta della conversione deve essere presentata presso gli uffici della motorizzazione compilando il modello TT2112, in distribuzione presso gli stessi uffici. I cittadini italiani.

extracomunitari dovranno esibire il Permesso di Soggiorno (più fotocopia) tanto al momento della presentazione della richiesta quanto al momento del rilascio del provvedimento.

Alla domanda si dovrà allegare il :

- Versamento di Euro 9,00; redatto su c./c. 9001,
- Versamento di Euro 29,24; redatto su c./c. 4028 , (Non è possibile usare bollettini di c/c postale non prestampati)
- dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta su apposito modulo con l'indicazione di: attuale residenza; data (con indicazione del giorno, mese, anno) e luogo di prima acquisizione della residenza in Italia specificando il Paese Estero di provenienza; questo è molto importante, perchè la patente estera può essere convertita solo se conseguita prima di avere ottenuto la residenza in Italia;
- il Certificato Medico in bollo con foto (con data non anteriore a sei mesi),rilasciato da medico appartenente all'Ufficio della Azienda Sanitaria Locale "ASL", e fotocopia dello stesso.
- due fotografie di cui una autenticata su fondo chiaro, recenti, nitide, identiche, a capo scoperto.
- La patente straniera in corso di validità, in originale e una fotocopia completa della

Progetto Rif. PA 2008-170/FC approvato dall'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena
con determina Dirigenziale n.54895/136 del 27/05/2008 Ob. 2 Asse II

stessa più la traduzione della patente. L'ufficio può chiedere se lo ritiene opportuno l'attestazione di autenticità della patente rilasciata dal Consolato dello stato estero in Italia .

- Fotocopia codice fiscale.

Per opportuna conoscenza di seguito gli stati con i quali l'Italia ha firmato accordi di reciprocità: Algeria, Argentina, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, El Salvador, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea, Repubblica Slovacca, Romania, San Marino, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia, Ungheria.

✓ **E' CAMBIATO L'IMPORTO DELL'ASSEGNO SOCIALE**

L'importo dell'assegno sociale per l'anno 2010 è stato ritoccato dall'INPS a **411,53 €**, pari a **5.349,89 € l'anno**.

L'assegno sociale è una prestazione di assistenza sociale erogata dall'INPS a coloro che hanno almeno 65 anni di età e non arrivano a totalizzare un reddito annuo di 5.349,89 €, che spetta a cittadini italiani, **comunitari ed extracomunitari**.

L'importo dell'assegno sociale è rilevante sia per i cittadini extracomunitari, sia per i comunitari anche per altri documenti come:

- l'autorizzazione all'ingresso per il **ricongiungimento familiare**: lo straniero che chiede di essere autorizzato a farsi raggiungere dalle categorie stabilite dalla nuova normativa entrata in vigore il 5 novembre 2009, deve dimostrare di avere un reddito, pari almeno all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della sua metà per ogni persona da ricongiungere; (es. moglie, la persona deve avere un reddito annuo da lavoro almeno di 5.349,89 euro)

- per rilascio del **permesso CE per soggiornanti di lungo periodo**, rilasciato dopo 5 anni di soggiorno regolare e subordinato al possesso di questo requisito di reddito minimo; (da CUD)

- per l'iscrizione anagrafica dei **cittadini comunitari** previa dimostrazione di disponibilità economiche minime pari all'importo annuo dell'assegno sociale.

Ecco la nuova tabella dei redditi (L'importo annuale è calcolato sulla base di tredici mensilità)



Unione europea
Fondo sociale europeo
Investiamo nel vostro futuro



Progetto Rif. PA 2008-170/FC approvato dall'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena
con determina Dirigenziale n.54895/136 del 27/05/2008 Ob. 2 Asse II

Richiedente - 5.349,89 € annui - 411,53 € mensili
1 familiare - 8.024,585 € annui - 617,28 € mensili
2 familiari - 10.699,78 € annuali - 823,06 € mensili
3 familiari - 13.374,475 € annuali - 1.028,806 € mensili
4 familiari - 16.049,67 € annuali - 1.234,59 € mensili
2 o più minori di 14 anni - 10.699,78 € annuali - 823,06 € mensili
2 o più minori di 14 anni e un familiare - 13.374,475 € annuali - 1.028,806 € mensili

✓ **INFORTUNIO SUL LAVORO: CHE DEVO FARE?**

Chiunque si faccia male sul posto di lavoro e a causa del lavoro che sta svolgendo e riporta un danno fisico o anche psichico, che gli impedisce di continuare a lavorare per un periodo più o meno lungo, deve recarsi subito dal medico di base (o al pronto soccorso) il quale deve certificare l'infortunio sul lavoro.

In caso di infortunio l'Inail tutela il lavoratore e a secondo del caso fornisce prestazioni sanitarie ed economiche. Le prestazioni spettano anche se il datore di lavoro non ha assicurato il lavoratore.

La persona dovrà spiegare al medico come è accaduto l'infortunio, e rilascerà un primo certificato medico in più copie. Il certificato contiene la diagnosi con il numero di giorni di assenza dal lavoro che dovrà essere consegnato al datore di lavoro mentre una copia deve conservarla l'infortunato.

Se il medico ritiene necessario un ricovero sarà l'ospedale a inviare le copie dei certificati. Se il medico certifica che la persona non potrà lavorare per più di tre giorni il datore di lavoro deve avvisare subito l'Inail inviando copia del certificato entro due giorni da quello in cui ha ricevuto il primo certificato medico, compilando l'apposito modulo chiamato "**denuncia di infortunio**".

Il datore di lavoro può presentare la denuncia di infortunio via internet, ma deve spedire in seguito il primo certificato medico. Se il tuo datore di lavoro non comunica nulla all'Inail può essere direttamente l'interessato a informare l'Inail presentando presso gli uffici dell'Istituto il certificato medico.

Se al termine del periodo stabilito dal certificato medico, la persona ritiene di non essere ancora pronto per ritornare a lavoro può farsi rilasciare un altro certificato medico detto "**continuativo**". Tale certificato lo rilasciano i medici dell'Inail (gratuitamente), oppure il medico curante, ma in questo caso il certificato è a pagamento.

Dopo questo periodo, l'infortunato dovrà recarsi dal medico che deve accertare lo stato di guarigione e rilasciare un certificato medico definitivo.



Progetto Rif. PA 2008-170/FC approvato dall'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena
con determina Dirigenziale n.54895/136 del 27/05/2008 Ob. 2 Asse II

✓ **DISOCCUPAZIONE AGRICOLA: COME E QUANDO FARE DOMANDA?**

Tutti i lavoratori per i quali è stata versata una quota di contributi all'Inps hanno diritto all'indennità di disoccupazione nel caso in cui abbiamo perso il lavoro.

La legge prevede un trattamento speciale per operai agricoli. E' un'indennità che spetta agli operai agricoli (sia a tempo indeterminato che determinato), assicurati contro la disoccupazione, che sono stati licenziati.

Per poter chiedere l'indennità agricola bisogna aver maturato alcuni requisiti, in particolare è necessario essere iscritto, per gli operai agricoli a tempo determinato, negli elenchi anagrafici nell'anno per il quale è richiesta l'indennità, (sono degli elenchi nominativi degli operai agricoli ,predisposti dall'Inps e affissi all'Albo pretorio del Comune di residenza del lavoratore).

Occorre aver lavorato 102 giornate nel biennio 2008/2009 e avere un'anzianità assicurativa di almeno 2 anni. Le giornate possono essere lavorate anche in altri settori, purché la prevalenza nel biennio sia in agricoltura. L'indennità di disoccupazione agricola è pari al 40% della retribuzione percepita e si calcola prendendo a riferimento le giornate effettivamente lavorate o considerate tali.

La domanda deve essere presentata alla competente sede INPS, entro il 31 marzo 2010. Il pagamento avviene in un'unica soluzione o per il tramite di bonifico bancario presso ufficio postale, oppure per accredito su conto corrente bancario/postale.

Esiste anche una indennità di disoccupazione a requisiti ridotti, spetta al lavoratore che nell'anno solare (cioè dal 1 gennaio al 31 dicembre) ha lavorato almeno 78 giornate e che ha almeno due anni di anzianità assicurativa nel biennio precedente a quello cui si riferisce la domanda. La domanda va presentata anche in questo caso entro il 31 marzo 2010.

Ricorso

Nel caso in cui la domanda venga respinta l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto. Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

- presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;
- inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili.



Unione europea
Fondo sociale europeo
Investiamo nel vostro futuro



MINISTERO DEL LAVORO
LA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale per le Politiche
per l'Orientamento e la Formazione



Regione Emilia Romagna



Provincia
di Forlì-Cesena



Centri per l'impiego
della Provincia
di Forlì-Cesena

Progetto Rif. PA 2008-170/FC approvato dall'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena
con determina Dirigenziale n.54895/136 del 27/05/2008 Ob. 2 Asse II

✓ **REGOLARIZZAZIONE: SERVE LA DICHIARAZIONE DI OSPITALITÀ?**

Chi ospita una colf o una badante in via di regolarizzazione, in sede di convocazione presso lo Sportello Unico per l'immigrazione, deve produrre la **comunicazione di ospitalità o la cessione di fabbricato** presentata alla Polizia (circolare Ministero dell'Interno).

Sia che la persona abiti presso il datore di lavoro, sia altrove (ospite presso altri soggetti) è sufficiente esibire allo Sportello Unico una copia della "cessione di fabbricato" per ospitalità, presentata alla competente Autorità di P.S.

Gli Sportelli Unici non sono tenuti a richiedere il titolo in base a cui il datore di lavoro detiene l'alloggio (atto di proprietà, contratto di affitto ecc.), mentre è tuttora necessario produrre la certificazione **sull'idoneità alloggiativa**.

Ultimo aggiornamento: 26.02.2010